



Al Sindaco

Alla Giunta

Al Presidente del Consiglio

Ai Consiglieri

OGGETTO: MOZIONE per il ripristino del corretto andamento della vita pubblica , basato sulla totale agibilità dell'azione politica dei rappresentanti eletti dai cittadini.

PREMESSO CHE

- in data 11 aprile 2023 è stata emessa sentenza del Tribunale Civile di Perugia n.599/2023 (pubblicata il 13.4.2023), in relazione alla citazione in giudizio per diffamazione intentata da SOGEPU nei confronti di due allora consiglieri di opposizione con richiesta di “ risarcimento dei danni quantificati in € 200.000,00, oltre interessi legali dal dì dell'evento sino al saldo, e comunque in quella somma maggiore (nei limiti di € 250.000,00)”;
- che nell'atto suddetto si legge quanto segue:
- “Giova poi evidenziare che il sistema di controllo democratico e di trasparenza che caratterizza l'operato degli esponenti politici o pubblici amministratori consente di configurare l'esimente del diritto di critica quando l'espressione usata si risolve in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, e dunque anche in presenza di valutazioni non obiettive, purché l'espressione medesima non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario (Cass. pen., sez. V, 13 giugno 2014, n. 46132).”
- “ Il delitto di diffamazione ex art 595 c.p., può dunque ritenersi - a contrario - sussistente qualora i limiti della necessità dell'affermazione e della diffusione delle idee politiche siano oltrepassati, trasformando così la competizione politica in una mera occasione per aggredire la reputazione degli avversari.”
- “Anche più di recente, la Suprema Corte (cass. Pen. Sez. V, n. 11294 del 3 aprile 2020) ha ritenuto non costituire diffamazione “l'esposizione di una legittima doglianza rispetto ad una situazione ritenuta ingiustamente lesiva di diritti o prerogative, laddove si tratti di una consentita interlocuzione tra (e con) soggetti istituzionali, coinvolti nell'ambito di un contesto per sua natura conflittuale”.
- “Pare dunque evidente che nel corso della citata conferenza stampa i consiglieri comunali di minoranza non abbiano compiuto alcun illecito e non siano andati al di là del loro ruolo istituzionale.”

- “ P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attrice”;
- Condanna So.Ge. Pu. Spa a rimborsare a ciascuno dei convenuti le spese di lite, che si liquidano in € 11.268,00 per compensi ex DM 147/22, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali ex art. 2 DM 55/14”

CONSIDERATO

- che tale vicenda rappresenti una pessima pagina politica in cui di fatto il soggetto controllato ha posto il soggetto controllore in una situazione di “conflitto di interessi” che ha decurtato le prerogative inerenti il ruolo di sindacato ispettivo proprio dei Consiglieri Comunali, nonchè quello di Presidente di Commissione Controllo e Garanzia;
- che tale situazione è stata utilizzata dall’AU di Sogepu per rispondere negativamente alla convocazione in Commissione Controllo e Garanzia, come si evince dalla citazione contenuta nel parere rilasciato dal segretario comunale (prot. 13462/2021 - “Richiesta di parere da parte del consigliere Bucci (prot.12196/2021) ;
- che con la nota citata, del 04.03.2021 a firma dell’amministratore unico di So.Ge.Pu., acquisita al n. 12278 di protocollo, la partecipata So.Ge.Pu. Spa, in ordine alla richiesta di audizione, ha formulato le seguenti eccezioni - (..omissis..)” ferma la disponibilità della società a riferire alla Commissione appena possibile su quanto sopra e su ogni altra questione di interesse dei Consiglieri, si segnala che la scrivente società ha in corso con il Presidente della Commissione in indirizzo una causa civile proprio con riferimento all'uso di informazioni fomite da Sogepu. La convocazione da parte del Presidente della Commissione, in causa con Sogepu, e la sua presenza in sede di audizione, risultano quanto meno inopportune stante la sua posizione non imparziale rispetto a Sogepu e rispetto alle informazioni che Sogepu potrebbe fornire.”

APPURATO CHE

- è notorio che in questi ultimi giorni, Sogepu abbia formalmente prospettato ai convenuti l’intenzione di proporre appello avverso alla sentenza, qualora questi non concordino un comunicato congiunto e non rinuncino a due terzi del pagamento delle spese legali;

RITENUTO

- che suddetta proposta sia quantomeno tardiva dal momento che arriva dopo la sentenza e non prima di essa, quando era ancora possibile per l’Amministratore Unico della partecipata comunale proporre un accordo tombale che permettesse il ritiro della citazione a fronte di una dichiarazione congiunta tra le parti;
- che il prospettato ricorso in appello possa comportare ulteriore utilizzo di soldi pubblici, privo di effettiva utilità per l’azienda comunale e con forte rischio di rigetto;

QUESTO CONSIGLIO RITIENE

- sbagliato, e non rispondente ai necessari criteri di rispetto dei ruoli istituzionali dei diversi soggetti, continuare un'azione legale che ha già conculcato in parte le prerogative dei rappresentanti eletti dai cittadini;
- sia necessario ristabilire il pieno funzionamento degli organismi dell'Amministrazione Comunale e il corretto andamento della vita pubblica, basato sulla totale agibilità dell'azione politica di ognuno dei rappresentanti dei cittadini e sul leale e trasparente confronto tra i soggetti istituzionali;
- di chiedere a SOGEPU di soprassedere da qualunque altra azione legale nei confronti degli ex Consiglieri di minoranza, essendo già esperito il giudizio di merito che ha confermato la linearità del loro comportamento, anche per non incorrere in ulteriore spesa per la collettività utilizzando in maniera non propria i soldi pubblici che deve amministrare per tutt'altri scopi e necessità.

Città di Castello, 27.04.2023

Emanuela Arcaleni, Castello Cambia